

Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sezione v, n.1615 del 7 marzo 2022

di Benedetto MARSILI*

SOMMARIO: 1. Fatti di causa. **2.** Iter logico della decisione. **3.** Contratti pubblici e beni sottoposti a verifica di interesse culturale. **3.1.**La disciplina del consorzio stabile e il cumulo alla rinfusa.. **3.2.** Il consorzio stabile e il cumulo alla rinfusa negli affidamenti dei beni culturali. **3.3.** La tutela dei beni culturali negli appalti.

ABSTRACT: With the sentence of March 7, 2022, n. 1615, the Council of State expressed itself on the possibility for a stable consortium of companies to apply the so-called "bulk accumulation" mechanism in the event of participation in a tender for object an asset protected by the cultural heritage code.

The Council of State then analyzed a series of issues that the decision required to resolve.

First, in fact, the judges of Palazzo Spada tried to clarify the hypotheses that fall within the application of the rules set out in Chapter III of the procurement code, containing the rules on procurement in the cultural heritage sector.

Secondly, they focused on the interpretation of the provisions relating to the participation requirements required of companies carrying out works relating to cultural heritage.

1. Fatti di causa

La vicenda che ha dato luogo alla sentenza in commento può essere così sintetizzata.

Era stata indetta una gara dal Comune di Caserta per i "lavori di recupero architettonico e miglioramento strutturale della Scuola Media Giannone".

Risultava vincitore della gara un Consorzio stabile di imprese.

L'aggiudicazione veniva impugnata innanzi al TAR Campania.

Con il ricorso si contestava la possibilità di utilizzare il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" da parte del consorzio stabile vincitore e, conseguentemente, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, in quanto si trattava, a parere della ricorrente, di una gara avente ad oggetto

-

^{*} Dottore in giurisprudenza..



un bene culturale, beni per i quali il codice dei contratti pubblici prevede una disciplina specifica, anche e soprattutto per ciò che attiene ai requisiti di qualificazione delle imprese.

Il Tar Campania con sentenza n.03780/2021 rigettava il ricorso ritenendo che non si applicasse al caso specifico la disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici per gli appalti nel settore dei beni culturali e, dunque, fosse applicabile il meccanismo del "cumulo alla rinfusa".

La sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato.

I giudici di palazzo Spada accoglievano il ricorso e annullavano l'aggiudicazione.

2. Iter logico della decisione.

Il Consiglio di Stato muove dalla possibilità di applicare al caso di specie la disciplina speciale degli appalti dei beni culturali.

Secondo il Consiglio di Stato, il bene per cui si era svolta la gara rientrava in quelli tutelati dal codice dei beni culturali.

Infatti, nella nota della Sovrintendenza di Caserta e Benevento, allegata in primo grado dalla ricorrente, veniva espressamente indicato che sul bene era in corso un procedimento di verifica dell'interesse culturale ex. art.12 dei beni culturali, ed inoltre, anche nel bando di gara era richiesta alle imprese la qualifica OG2, qualifica necessaria per le "opere di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali".

Data tale premessa, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili gli articoli 145 e ss. del d.lgs. 50/2016, disciplina che, come vedremo, indirettamente esclude la possibilità di avvalersi per un consorzio del meccanismo del "cumulo alla rinfusa".

3. Contratti pubblici e beni sottoposti a verifica di interesse culturale

La sentenza offre dunque un utile contributo al fine di comprendere in quali casi trovino applicazione le disposizioni speciali¹ per gli appalti nel settore dei beni culturali.

Una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento consente di inquadrare meglio la questione.

Il comma primo dell'art.145 d.lgs. n.50/2016 statuisce che "le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni

¹ S. ANTONIAZZI, *Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione*, in *Giustamm.*, n.7, 2019, paragrafo 4.



culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio"².

É chiaro, quindi, che le disposizioni in parola trovano applicazione ogni qualvolta si è in presenza di beni che secondo il d.lgs. n.42/2004 devono considerarsi rientranti nella tutela dallo stesso apprestata.

Sicuramente sono oggetto di tutela i beni indicati dall'art. 10 del codice dei beni culturali³, ma non solo.

L'articolo 12 del d.lgs. n.42/2004, oltre a disciplinare l'iter per il procedimento di verifica dell'interesse culturale del bene in esame⁴, al primo comma stabilisce: "le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2".

La norma, quindi, dispone chiaramente che la tutela prevista dal codice dei beni culturali ricomprende i beni rispetto ai quali è in corso un procedimento di verifica dell'interesse culturale e tale tutela viene apprestata fino a quando l'iter per la verifica dell'interesse culturale non si conclude con esito negativo⁵. Quindi, è certamente condivisibile la soluzione adottata dal Consiglio di Stato secondo cui anche ai beni sottoposti alla verifica dell'interesse culturale ex. art.12 va applicata la disciplina speciale dettata per le gare di lavori aventi ad oggetto beni culturali⁶.

Dunque, le regole degli articoli 145 e ss. del d.lgs. n.50/2016 saranno applicate sia ai beni su cui già esiste il vincolo di bene culturale, sia ai beni per cui è in corso il procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del_d.lgs. n.42/2004 e fin quando la verifica non si concluda con esito negativo.

² M.ALTERIO, *Individuazione e regime giuridico dei beni culturali*, in M.A. CABIDDU-N. GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2021, pag. 33 e ss.

⁴ In argomento: A. FERRETTI, *La verifica dell'interesse culturale prevista nel Codice dei beni culturali e paesaggistici*, in *Diritto e Formazione*, 4, 6, 2004, pag. 897 ss.; G. SCIULLO, *La verifica dell'interesse culturale* (art. 12), in *Aedon*, n.1/2004.

³ C.VOLPE, *Articolo 10, Beni culturali*, in G. LEONE-A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2006, pag.105 e ss.

⁵ "La sottoposizione a tutela disposta dal comma 1 dell'art. 12 [...]si fonda su una presunzione legale di sussistenza dell'interesse culturale" così: N. AICARDI, *Commentario al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Art. 12, Verifica dell'interesse culturale*, in *Le nuove leggi civili*, volume 5-6, 2005, paq. 1138.

⁶ Sul punto è chiarissimo anche il TAR LAZIO, sez. III, 8 luglio 2019, n.9038, in www.giustiamministrativa.it. Il tribunale amministrativo statuisce che le disposizioni speciali si applicano ove l'appalto abbia ad oggetto beni tutelati dal d.lgs. n.42/2004, tra cui i beni che si presumono culturali fino alla verifica negativa di sussistenza di tale interesse.



3.1. La disciplina del consorzio stabile e il cumulo alla rinfusa.

Sciolti i dubbi sulle ipotesi in cui trova applicazione il capo III del codice dei contratti pubblici, è necessario approfondire il tema dei consorzi stabili e del "cumulo alla rinfusa".

L'articolo 45 del d. lgs. n. 50/2016, co.2, lett. C), intende per consorzi stabili i consorzi formati da non meno di tre imprese consorziate, che abbiano stabilito di operare nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni e che, pertanto, abbiano istituito una comune struttura d'impresa.

I consorzi stabili⁷ hanno autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, a differenza del consorzio ordinario che invece deve ritenersi soggetto con identità plurisoggettiva⁸, operante in qualità di mandatario delle imprese della compagine⁹.

L'aspetto problematico riguarda la possibilità per i consorzi stabili di sfruttare il cosiddetto meccanismo del "cumulo alla rinfusa".

Il "cumulo alla rinfusa" permette al consorzio stabile di qualificarsi tramite i requisiti delle proprie consorziate, qualora il consorzio sia privo di tali requisiti. L'articolo 47 comma 1 del d. lgs. n.50/2016 dispone che "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al

La formulazione odierna dell'articolo 47 è il frutto di una modifica del decreto sblocca cantieri¹⁰.

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Il vecchio articolo 47, infatti, prevedeva che i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione potessero utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle

⁹ R. CHIEPPA-R. GIOVAGNOLI, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Milano, 2021, pag.882.

⁷ Sulla disciplina dei consorzi stabili si veda S. ABRATE, *Consorzi stabili*, in *L'Amministrativista*, bussola del 6 maggio 2020.

⁸ Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2015, n.4652.

¹⁰ In argomento, M. VALENTE, *Il cumulo alla rinfusa e l'Araba fenice*, in *Appalti e contratti*, 5/05/2021.



prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Le modifiche introdotte dallo sblocca cantieri sono state lette diversamente da dottrina e giurisprudenza.

Infatti, da un lato è stato sostenuto che la modifica introdotta non abbia in realtà fatto venire meno la possibilità di un utilizzo del cumulo alla rinfusa da parte dei consorzi stabili¹¹, questo perché il cumulo sarebbe giustificato dalla comune struttura di impresa che con il consorzio stabile si viene a realizzare¹².

D'altro canto, la tesi opposta sostiene che la nuova formulazione dell'articolo 47 va letta nel senso di un enorme ridimensionamento del cumulo alla rinfusa.

Secondo questa teoria, l'istituto sarebbe limitato alla sola "disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo", i quali sono "computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate", come previsto dall'art. 47 comma secondo nella originaria formulazione del d.lqs. n.50/2016¹³.

La questione rimane aperta¹⁴, anche in attesa delle eventuali novità che saranno introdotte dal governo in attuazione della legge delega approvata il 9 marzo 2022.

3.2. Il consorzio stabile e il cumulo alla rinfusa negli affidamenti dei beni culturali

In realtà, però, non occorre arrivare ad una lettura in senso restrittivo dell'art.47 per escludere l'operatività del "cumulo alla rinfusa" nel caso in esame¹⁵.

 $^{^{11}}$ Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2021, n. 2588; TAR LAZIO, sez. I, 19 aprile 2021, n. 4540.

¹² R.DE NICTOLIS, *Appalti pubblici e concessioni dopo la legge "sblocca cantierl"*, Torino, 2020, pag.638.

¹³ In questo senso si è espresso Il Consiglio di Stato: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n.5.

¹⁴Per una lettura in senso restrittivo: TAR LAZIO, 3 marzo 2022, n.2571.

La dottrina, invece, anche sulla base di recenti sentenze (vedi nota 12), sembra propendere per una lettura ampia dell'istituto: "Invero, l'analisi della Relazione illustrativa della legge di conversione del d.l. n. 32/2019 fornisce la conferma che la volontà del legislatore era quella di mantenere e, anzi, potenziare l'operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa. Detta Relazione nell'illustrare la modifica apportata all'art. 47 comma 2 del Codice osserva che essa "è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale" mentre, con riferimento al comma 2 bis, l'intento è stato quello di "colmare un vuoto normativo" relativo a servizi e forniture" così: M. VALENTE, Il cumulo alla rinfusa, op.cit. paq.5.

¹⁵ T.A.R. EMILIA-ROMAGNA (Parma), sez. I, 27 maggio 2021, n.139.



Infatti, come sostenuto dalla sentenza in commento, nel momento in cui vi è partecipazione ad una gara di affidamento di lavori nel settore dei beni culturali, prevale sempre la disciplina speciale dettata dall'art.146, comma 1 e 2, del d.lgs. n.50/2016¹⁶.

Si è già detto in precedenza come nella sentenza sia stato evidenziato che i commi in questione pongano un ineliminabile rapporto tra effettiva esecuzione dei lavori e relativa qualificazione¹⁷, per cui, solo l'operatore effettivamente qualificato per lavori di una determinata categoria e di un determinato importo è abilitato alla loro esecuzione¹⁸.

Da ciò, non solo deriva l'assoluta impossibilità di applicare il cumulo alla rinfusa¹⁹, ma anche l'obbligo per il consorzio stabile che partecipa alla gara di indicare specificamente le quote di esecuzione di lavori da affidare a ciascuna impresa.

A questa conclusione il Consiglio di Stato giunge anche facendo riferimento ad importanti pareri dell'ANAC (delibera n.1239 del 6 dicembre 2017, delibera n.710 del 23 luglio 2019 e delibera n.822 del 26 settembre 2019).

L'ANAC ha osservato che, in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela dei beni culturali, la disciplina della qualificazione in questo speciale settore deve necessariamente essere volta a garantire che solo chi è in possesso effettivamente della qualifica richiesta possa eseguire i lavori.

L'interpretazione della normativa operata dal Consiglio nella sentenza in questione sembra essere particolarmente attenta alle istanze di tutela su cui si basa la disciplina degli appalti di beni culturali e dunque pienamente condivisibile.

3.3. La tutela dei beni culturali negli appalti

Il rapporto tra norme in tema di tutela dei beni culturali e quelle sulle regole dei contratti pubblici ha del resto rappresentato una questione di grande interesse che ha trovato declinazioni diverse nel corso del tempo: tutte utili per evidenziare la centralità e l'importanza strategica di entrambi i settori.

¹⁶ M.CHIARELLI, *Il divieto di "cumulo alla rinfusa" nel settore dei beni culturali, dopo il decreto "Sblocca cantieri"*, in *L'amministrativista*, 15 ottobre 2020.

¹⁷ Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n.403.

¹⁸ T.A.R. SICILIA (Palermo), sez. III, 26 maggio 2020, n.1091

¹⁹ La non applicabilità del meccanismo al settore dei beni culturali è stata confermata da un' altra sentenza dei giudici di palazzo Spada: <u>Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2022, n. 1950</u>, commentata da F.LAUDANI, *Il meccanismo del cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali*, in *L'amministrativista*, 29 marzo 2022.



Fino agli anni Novanta del secolo scorso, in realtà, non erano previste regole eccessivamente stringenti per la pubblica amministrazione, che godeva di ampia discrezionalità per l'affidamento delle commesse nel settore dei beni culturali. La P.A. poteva, infatti, affidare i lavori direttamente in economia o a trattativa privata²⁰.

Con la legge Merloni nel 94', invece, la disciplina degli appalti relativi ai beni culturali veniva interamente ricondotta nella disciplina generale degli appalti²¹. Nonostante ciò, è proprio in questo periodo che inizia a svilupparsi l'idea di rendere gli appalti dei beni culturali un settore speciale²² con regole derogatorie rispetto alla disciplina generale.

Veniva così adottato il d.lgs. n.30/2004 ²³, una normativa esclusivamente dedicata agli appalti nel settore dei beni culturali, assolutamente indipendente dalle regole generali in materia di contratti pubblici.

Infine, il quadro cambiava nuovamente con il Codice De lise, Codice degli appalti adottato nel 2006²⁴, infatti, in questo caso la disciplina degli appalti nel settore dei beni culturali, pur mantenendo una propria specificità, confluiva interamente nel Codice dei contratti e non veniva più regolata da un'autonoma legge.

Lo stesso approccio ha avuto il legislatore con il d.lgs. n.50/2016.

Nella legge delega n.11/2016²⁵ veniva sottolineata la necessità di un "*riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturall*" ma in egual modo si precisava l'esigenza di considerare la "*particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie di interventl*".

²⁰ Per una chiara ricostruzione della normativa di settore: R. LEONARDI, *Contratti relativi a beni culturali, bussola del 20 agosto 2018,* in *L'Amministrativista,* 20 agosto 2018, paragrafo 2.
²¹ P. CARPENTIERI-P. UNGARI, *I contratti relativi ai beni culturali,* in M.A. SANDULLI -R.DE NICTOLIS-R. GAROFOLI (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici,* Milano, 2008, pag.2975 ss.
²²"Troppe peculiarità qualificano già a prima vista il settore dei beni culturali rispetto all'ambientazione tipica dei "lavori pubblici" tradizionali ed ambigua è la riconduzione "forzata" del restauro in un *corpus* disciplinare già formato compiutamente nei propri fondamenti" così: G. SANTI, *Il restauro e la manutenzione dei beni culturali mobili del d.p.r. 21 dicembre 1999,* n.554, in *Aedon,* 2/2001.

²³ C.VITALE, *La realizzazione dei lavori di restauro dei beni culturali*, in *Giornale Dir. Amm.,* 2005, 2, pag. 219.

²⁴ T. PAPARO, *Contratti relativi ai beni culturali,* in M. CLARICH (a cura di), *Commentario al Codice dei contratti pubblici*, Torino, 2010, pag.982.

²⁵ Sul codice dei contratti pubblici del 2016 tra i tanti: C. DEODATO, *L'attuazione normativa del codice dei contratti: configurazione giuridica, struttura e questioni applicative,* in *foro amministrativo*, 1° dicembre 2018, fasc.9.



Nell' impianto attuale, dunque, pur essendoci una tendenza a "normalizzare"²⁶ il settore appalti dei beni culturali, come dimostra l'articolo 145, il cui comma 3 dispone che "per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice", sono comunque previste molte norme speciali per la necessità di apprestare un'adeguata e seria tutela a questi beni²⁷.

Ed in particolare, è proprio sulla qualificazione delle imprese che insiste il legislatore²⁸.

L'art.146 prevede, difatti, il necessario possesso di requisiti "specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene", facendo riferimento, tra l'altro, agli articoli 9 bis e 29 del d. lgs. n.42/2004 in base ai quali questi interventi di tutela e di valorizzazione dei beni devono essere affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari ecc.

Nello specifico, l'attuazione della disciplina della qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici è stata rimessa dal codice dei contratti pubblici al regolamento adottato con decreto ministeriale 22 agosto 2017²⁹ n.154 dal Mibact di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il regolamento ha posto una distinzione tra i requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso le imprese che partecipano a gare di lavori aventi importo pari o superiore a 150.000, rispetto ai lavori di importo inferiore.

Per i lavori sopra la soglia individuata, i requisiti speciali attestati dalle SOA, si sostanziano in "adeguata idoneità tecnica", "adeguata idoneità organizzativa" e "adeguata capacità economica e finanziaria".

Per ciò che concerne l'idoneità tecnica, l'art.13 del regolamento prescrive come necessaria una specifica abilitazione professionale o un idoneo titolo accademico per i soggetti componenti della direzione tecnica, inoltre il direttore tecnico deve

Per cui il regolamento 154/2017 rimane, con tutte le problematiche del caso, ancora in vigore.

8

²⁶ Sull'ambivalenza della disciplina dettata per gli appalti di beni culturali si veda F.G. ALBISINNI, *Il nuovo codice dei contratti pubblici- i contratti pubblici concernenti i beni culturali,* in *Giorn. Dir. Amm.,* 2016, 4, pag. 436.

²⁷In argomento A.SAU, *La disciplina dei contratti relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in *Aedon*, 1/2017.

²⁸ P.CARPENTIERI, *Appalti nel settore dei beni culturali(e archeologia preventiva)*, in *Urb. App.,* 2016, pag.1020.

²⁹ Il suddetto regolamento doveva essere sostituito ai sensi dell'ormai famoso comma 27-octies, art. 216 del d.lgs. 50/2016 da un nuovo ed unico regolamento attuativo del codice dei contratti, sostitutivo di regolamenti ministeriali e linee guida ANAC a cui era stata demandata l'attuazione del d.lgs. 50/2016 nel progetto originario.

Tale regolamento ad oggi non è stato ancora adottato.



essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionalmente registrato.

Sempre in tema di qualificazione, il comma 3 dell'art.146, d.lgs. n.50/2016, pone un divieto di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento³⁰, divieto che rafforza la tesi per cui in questo settore è imprescindibile il collegamento tra il possesso della qualifica ed effettiva esecuzione dei lavori.

La giurisprudenza ha poi sottolineato come l'istituto dell'avvalimento si sostanzi in un rapporto molto simile a quello del cumulo alla rinfusa³¹, per cui se un espresso divieto è previsto per il primo, difficilmente si può immaginare che operi il secondo.

Sempre nel senso di un necessario collegamento tra possesso della qualifica ed esecuzione dell'appalto, è possibile fare riferimento anche al divieto di affidamento congiunto di lavori rientranti nella categoria generale OG2³² e di opere rientranti nelle categorie speciali OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS25³³, divieto espressamente previsto dall'art. 148 del d.lgs. n.50/2016, ma già in precedenza ritenuto operante dalla giurisprudenza³⁴.

Ancora una volta, dunque, il legislatore si muove nel senso di garantire un'adeguata tutela ai beni culturali oggetto di lavori.

Tutti questi elementi portano ad una conclusione abbastanza chiara: le norme previste dal capo III del codice dei contratti pubblici devono sempre essere lette in maniera finalisticamente orientata alla salvaguardia del valore culturale dei beni tutelati ai sensi del d.lgs. n.42/2004 ed in questo senso la qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori assume un ruolo centrale.

Se è questa la prospettiva da cui guardare e interpretare la disciplina speciale dettata per gli affidamenti di lavori aventi ad oggetto beni culturali, è sicuramente da condividere la conclusione cui giunge il Consiglio di Stato secondo cui per gli appalti in questo settore è fondamentale che solo un operatore effettivamente qualificato per i lavori di una determinata categoria e di un determinato importo possa essere abilitato all'esecuzione degli stessi.

_

³⁰ La giurisprudenza si era espressa prima dell'introduzione del divieto espresso di avvalimento in senso favorevole all'applicazione dell'istituto anche nel settore dei beni culturali, nello specifico: TAR VENETO, sez. I, 6 novembre 2008, n.3451.

³¹ Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n.5.

³²OG2- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientale

³³ OS-2 A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico etc., OS-2 B.-.Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio, OS24- Verde e arredo urbano, OS25-Scavi archeologici.

³⁴ Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n.2160.



Va ricordato, infine, che il disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici, approvato il 9 marzo 2022, all'articolo 2, lettera g), indica come criterio direttivo per l'esercizio della delega da parte del governo la "previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali".

Lo stesso articolo esorta, poi, a revisionare e semplificare il sistema di qualificazione generale degli operatori economici "considerando la specificità del settore dei beni culturali"³⁵.

Dunque, bisognerà attendere le modifiche che interverranno per poter giungere a una conclusione definitiva sulla questione, auspicando un intervento chiaro e completo del legislatore in materia di qualificazione degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda gli appalti nel settore dei beni culturali.

A parere di chi scrive, infatti, la giurisprudenza troppe volte è chiamata a chiarire il significato di norme che sembrano costruite volutamente in maniera eccessivamente complessa, in settori, come quello in questione, dove, invece, la complessità è un'incredibile nemica.

In ogni caso, le disposizioni della legge delega sembrano muoversi in un senso di sempre maggiore attenzione alla tutela dei beni culturali.

³⁵ Per una visione di massima sulla legge delega si veda P. PALLESCA, *La nuova legge delega in materia di contratti pubblici,* in *Diritto.it,* 26 maggio 2022.